

Che cos'è una cooperativa?

Cooperare. Vuol dire scegliere di operare insieme, unire idee, lavoro, iniziative, risparmi, nel tentativo di raggiungere un risultato comune.

La cooperativa è una società costituita tra persone fisiche (ne bastano 3) e giuridiche che condividono un obiettivo e che uniscono le loro forze per affrontare assieme le sfide competitive ed innovative del mercato senza dimenticare i concetti di solidarietà, collaborazione sul lavoro e mutualità che sono i principi ispiratori di una cooperativa.

Essenzialmente la cooperativa è impresa ed al tempo stesso società: poiché ha un fine economico, ma la sua attività è data anche dalla gestione comune del lavoro, individuando nella figura del socio il perno attorno al quale ruotano aspetti di natura economico-finanziaria.

Fare cooperativa è un modo coinvolgente per realizzare insieme ad altri un'idea imprenditoriale. È un'impresa in cui i Soci, in modo paritario, partecipano alle decisioni imprenditoriali. È una società in cui i Soci sono gestori *pro tempore* di un patrimonio che viene affidato alle nuove generazioni.

I principi cooperativi sono linee guida mediante le quali le cooperative mettono in pratica i loro valori.

1° Principio.

Adesione libera e volontaria.

L'adesione ad una cooperativa deve essere volontaria e non deve essere oggetto di restrizioni artificiali, né di discriminazioni sociali, politiche, razziali o religiose.

2° Principio.

Controllo democratico da parte dei Soci.

Le cooperative sono organizzazioni democratiche: gli affari devono essere amministrati da persone scelte dai Soci. I Soci devono avere eguale diritto al voto (un Socio un Voto).

3° Principio.

Partecipazione economica dei Soci.

L'eventuale interesse sul capitale sociale deve essere limitato; gli avanzi di gestione devono essere utilizzati in modo che nessuno sia favorito, secondo le seguenti finalità:

- ❖ sviluppo della cooperativa, possibilmente creando delle riserve;
- ❖ benefici per i Soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa;
- ❖ sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale.

4° Principio.

Autonomia ed indipendenza.

Le cooperative sono organizzazioni autonome, basate sull'auto aiuto e gestite dai loro membri. Se esse stipulano accordi con altre organizzazioni, compresi i governi o raccolgono capitale dalle fonti esterne, fanno ciò a condizioni che assicurano comunque il controllo democratico da parte dei loro Soci e mantengono inalterata la loro autonomia cooperativa.

5° Principio.

Educazione, formazione e informazione.

Le cooperative devono fornire ai loro Soci, dirigenti, amministratori e dipendenti l'educazione e la formazione necessarie per poter contribuire efficacemente allo sviluppo delle cooperative stesse. Devono inoltre curare la diffusione presso l'opinione pubblica dei principi, dei metodi e dei benefici della cooperazione.

6° Principio.

Cooperazione tra cooperative.

Ogni cooperativa, al fine di soddisfare più efficacemente i propri Soci e di rinforzare l'intero movimento cooperativo, deve operare attivamente ed in modo coordinato assieme alle altre cooperative su scala locale, nazionale ed internazionale.

7° Principio.

Impegno verso la collettività.

Le cooperative lavorano per lo sviluppo sostenibile della collettività di cui sono espressione ad alla quale appartengono attraverso politiche approvate dai loro Soci.

Il Principio Mutualistico.

L'essenza dello scopo mutualistico che caratterizza una cooperativa è da un lato fornire beni, servizi e occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul mercato (definita come Mutualità Interna); dall'altro avere finalità che riguardano la Pubblica Utilità: erogare anche a terzi beni o servizi, fare azioni a sostegno del movimento cooperativo (definita Mutualità Esterna).

Natura Non Speculativa.

Il fine che guida la cooperativa consiste nel valorizzare la figura del Socio assicurandogli lavoro o servizi alle migliori condizioni di mercato.

I Soci cooperatori soddisfano i propri interessi personali e professionali, autogestendo la propria impresa e beneficiano dei risultati ottenuti. Sono i Soci che amministrano la cooperativa: è obbligatorio che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da Soci cooperatori.

Nelle cooperative gli avanzi di gestione restano essenzialmente patrimonio sociale e possono essere destinati agli investimenti, allo sviluppo delle attività di impresa, alla istituzione di servizi comuni, alla formazione e al miglioramento delle capacità professionali dei Soci.

Nelle altre società, invece, lo scopo è la realizzazione del lucro e gli utili di esercizio vengono attribuiti ai Soci in proporzione alle azioni o alle quote possedute.

La normativa prevede per le cooperative infatti una tassazione agevolata degli utili, a condizione che questi vengano reinvestiti per lo sviluppo della cooperativa stessa.

La cooperativa per legge deve destinare il 30 % degli utili a riserva indivisibile fra i Soci cooperatori.

La Prevalenza.

La riforma del diritto societario, ha definito il concetto di mutualità prevalente, i criteri per la definizione della prevalenza, nonché i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che (Art.: 2512 C.C.):

1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei Soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei Soci;
3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento delle loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei Soci.

L'Art.: 2513 del C.C. sancisce che la condizione di prevalenza si realizza nel superamento del 50 % dei parametri di cui sopra. Gli amministratori e i sindaci devono documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio. Le cooperative sociali sono, per previsione di legge, considerate a mutualità prevalente di diritto.

le cooperative a Mutualità Prevalente devono vedere nei propri statuti le seguenti clausole di non lucratività (Art.: 2514 C.C.):

- ❖ il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- ❖ il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- ❖ il divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori;
- ❖ l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative che non rispettano queste condizioni sono comunque "cooperative", vista l'importante funzione sociale che sono chiamate ad assolvere, ma a differenza di quelle a mutualità prevalente non possono fruire delle medesime agevolazioni ed incentivi di natura tributaria.

Le cooperative possono anche svolgere attività con terzi, ma ciò va espressamente indicato nell'atto costitutivo (Art.: 2521 C.C.).